

CONCORSI: punteggio per anni di lavoro nell'Ssn al personale esternalizzato

SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE DEL 5.11.2019, N. 20

Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria

La Regione Lazio, con legge regionale n. 4 del 2017, aveva stabilito disciplinando le procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico professionale e infermieristico (di cui al d.P.C.M. 6.3.2015 e legge 28.12.2015, n. 208), di riconoscere al personale impiegato in forme riconducibili a processi di esternalizzazione nell'assistenza, diretta o indiretta ai pazienti nelle aziende e negli enti del servizio sanitario nazionale, un punteggio nell'ambito del curriculum formativo e professionale in relazione agli anni di lavoro svolto.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione a tale disposizione, ha promosso questione di legittimità costituzionale, osservando che la disposizione contenuta nella lettera b) dell'art. 1, comma 1, della legge regionale Lazio n. 4 del 2017, nell'imporre alla commissione esaminatrice di assegnare uno specifico punteggio, in relazione agli anni di lavoro svolto, unicamente al personale che sia stato impiegato nelle aziende sanitarie regionali attraverso processi di esternalizzazione, contrasta con i criteri di valutazione dei titoli stabiliti nell'ambito della disciplina concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale. In particolare, il punteggio attribuibile dalla commissione per il curriculum formativo e professionale è "globale", in quanto sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire. L'attribuzione di tale punteggio globale da parte della commissione esaminatrice mira a garantire un certo margine di discrezionalità riconosciuta alla commissione stessa, mentre la disposizione regionale impugnata, nell'imporre invece un obbligo di assegnare un distinto, specifico punteggio nell'ambito del curriculum formativo e professionale per l'attività svolta attraverso processi di esternalizzazione, lederebbe, ad avviso del ricorrente Presidente del Consiglio dei Ministri, il carattere "globale" previsto dalle disposizioni statali.

La Corte Costituzionale ha però rilevato che, anche a seguito degli interventi statali adottati per contenere la spesa pubblica nel settore sanitario attraverso la riduzione dei costi per il personale e il prolungato blocco del turnover, la Regione Lazio si è avvalsa per l'assistenza diretta o indiretta ai pazienti nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale, di forme esternalizzate di impiego, ossia di prestazioni lavorative svolte da dipendenti di cooperative e di società di somministrazione (già di lavoro interinale). Pur non avendo avuto un rapporto diretto con il datore di lavoro pubblico, i predetti lavoratori hanno comunque prestato assistenza diretta o indiretta ai pazienti nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale, così contribuendo a garantire i livelli essenziali nell'ambito del Servizio sanitario. La Regione Lazio, pertanto, ritiene legittimo, ai fini delle procedure di assunzione del personale nel Servizio sanitario regionale, riconoscere nell'ambito del curriculum formativo e professionale, l'esperienza in tal modo acquisita dai predetti lavoratori nello specifico settore.

Ad avviso della Corte Costituzionale non è ravvisabile una lesione ad opera della disposizione regionale della sfera di discrezionalità che il sistema delineato dalle disposizioni statali attribuisce alla commissione di concorso: la discrezionalità, difatti, rimane integra con riguardo alla valutazione della concreta incidenza delle predette specifiche esperienze lavorative nella determinazione del punteggio globale attribuibile al curriculum formativo e professionale.

In conclusione la Corte Costituzionale ritiene che la disposizione regionale impugnata non viola alcun principio fondamentale della legislazione statale in materia. Ne consegue la declaratoria di non fondatezza della questione promossa con il ricorso sopraindicato.